



Criminology. International. Forensic. Investigation. Technologies

Criminologia Internazionale Forense, secondo le Scienze dell'Investigazione e delle Tecnologie
Per la legalità, la prevenzione del crimine e la tutela dell'Ambiente

Sede legale in via Madonna del Carmine n° 51
CAP – 84043 Agropoli (SA). telefono 0974/841404

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "C.I.F.I.T."

Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche, l'associazione denominata "C.I.F.I.T." acronimo di Criminology International Forensic Investigation Technologies", di seguito indicata anche come "Associazione", fondata con atto costitutivo sottoscritto in data 18.02.2013 in Agropoli (SA) e registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno U.T. di Agropoli al n. 477 serie 3° in data 05.03.2013.

Una volta acquisita la qualifica di organizzazione di volontariato ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo ODV senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi "C.I.F.I.T. ODV" oppure "C.I.F.I.T. Organizzazione di volontariato" e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

- ✓ L'associazione ha sede legale in Agropoli (SA) alla via Madonna del Carmine n.51. Il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- ✓ L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
- ✓ L'associazione ha durata illimitata.
- ✓ Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
- ✓ L'associazione opera nel territorio italiano con una organizzazione regionale, provinciale, comunale.

Art. 2 Scopo, attività, finalità e Loghi

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché di collaborazione con le istituzioni per la tutela e la prevenzione del territorio, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

1. Istituzione o adesione ad un corpo di Guardie Giurate protezionistico, per la tutela dell'ambiente e degli animali (in funzione delle norme dei regolamenti e delle leggi in materia, nonché delle eventuali modifiche apportate dal legislatore, delle circolari ministeriali e altre fonti in merito).
2. Organizzazione e gestione di attività per la prevenzione di reati contro la natura e gli animali per la tutela della fauna e della flora, nonché per la protezione delle biodiversità e del patrimonio nazionale.
3. Promuovere i principi di "GIUSTIZIA E LEGALITA'", al fine di generare una consapevolezza collettiva al rispetto delle leggi, alla tutela del patrimonio, alla salvaguardia della salute collettiva, alla tutela dell'ambiente e di sollecitare ed indirizzare tutti gli studenti alla comprensione ed al valore delle regole nella vita sociale.
4. Organizzazione e gestione di un osservatorio per la legalità e la lotta al crimine, con particolare attenzione alle attività della criminalità organizzata che hanno scelto il traffico e lo smaltimento illecito dei rifiuti, l'abusivismo edilizio e le attività di escavazione e sotterramento illecito di sostanze tossiche; nonché il nuovo grande business del crimine, i traffici clandestini di opere d'arte rubate e di animali esotici. Le attività dell'osservatorio, ricerca OSINT, attività di monitoraggio, analisi e scambio di informazioni saranno a disposizione per la collaborazione con tutte le organizzazioni (Arma dei Carabinieri, Carabinieri Forestale, istituzioni dello Stato e delle Regioni, Capitanerie di Porto, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Direzione investigativa antimafia) in collaborazione anche con le Università.
5. Organizzazione e gestione di un nucleo operativo di operatori formati e qualificati per poter dare supporto alle istituzioni preposte sul territorio, o altre associazioni, per la tutela della Fauna e della Flora del Ambiente del Mare e degli animali, denominato "N.I.T.A Nucleo Intervento Tutela Ambientale" avvalendosi dei propri volontari.
6. Tutela, prevenzione, e monitoraggio del territorio a mezzo droni (SARP) tramite una struttura *multidisciplinare, che potrà aiutare lo svolgimento degli obiettivi associativi, e consentire agli associati di affiancare altri enti organizzazioni o corpi istituzionali nelle attività di:*

- *Prevenzione, vigilanza e prevenzione a favore della tutela fauna e flora.*
- *Monitoraggio delle operazioni di spegnimento ad incendio in corso.*
- *Asset management (valutazione dei danni post catastrofi/emergenze.)*
- *Monitoraggio aree sospette in supporto alle squadre N.B.C.r Anti inquinamento*
- *Ispezione di luoghi inaccessibili (aree impervie, zone di crash, incendi, esondazioni, ecc.)*
- *Monitoraggio ambientale, riserve marine, parchi e riserve naturalistiche*
- *Ispezione delle infrastrutture e del territorio per la sicurezza nel corso di eventi.*
- *Attività di ricerca dispersi in mare, montagna o centri urbani*
- *Monitoraggio del territorio, urbano ed extraurbano*

Per garantire la formazione degli associati che dovranno operare per la tutela, prevenzione e monitoraggio del territorio a mezzo droni (SARP) si istituiranno dove serve sul territorio centri di Addestramento per la formazione di nuove figure professionali, piloti ed operatori, dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto SARP, acquisendo tutte le autorizzazioni previste.

7. Organizzazione, realizzazione e gestione di strutture adatte alla custodia di animali oggetto di sequestro o di confisca a norma del codice penale Ai sensi dell'art. 3 della Legge 189/2004 ed eventuali modifiche.

8. Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z. D.lgs n.117/2017).
9. Promuovere, sviluppare, divulgare tecniche e tecnologie volte a migliorare la qualità di tutela e difesa dei diritti civili nell'ambito delle scienze criminali, sicurezza, anticrimine, scienze dell'investigazione, scienze ambientali e della giustizia in genere.
10. Formazione e svolgimento di attività nel settore della vigilanza faunistica, venatoria ed ambientale e delle attività di formazione, prevenzione e di intervento correlate nell'ambito della protezione civile in particolar modo alla prevenzione incendi
11. Proposizione agli enti pubblici ai sensi del T.U.L.P.S. e delle leggi generali e locali, la nomina delle proprie Guardie Ecologiche e Zoofile, Ittiche, Venatorie, Ambientali, Guardie Rurali, ai fini della Tutela del Patrimonio zootecnico ed ambientale,
12. stipula con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per quanto attiene alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia del patrimonio ambientale, storico, artistico, marino, paesaggistico, ecologico, naturale e degli habitat, della tutela della fauna selvatica, della protezione degli animali, del patrimonio zootecnico, dei boschi e delle aree naturali con particolare attenzione alle forme di inquinamento dell'ambiente urbano, dell'aria, del suolo e delle acque, all'attività anti-piromane e antincendio boschivo, servendosi per la vigilanza delle guardie giurate con interventi sulla sicurezza in genere, sul disagio sociale, sulla viabilità e nelle attività di ordine e sicurezza pubblica ove richiesto dalle Autorità locali di P.S.;

Altre attività secondarie

- a. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i. D.lgs n.117/2017).
 - b. Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (lett. y. D.lgs n.117/2017).
 - c. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w. D.lgs n.117/2017).
 - d. Formazione universitaria e post-universitaria (lett. g. D.lgs n.117/2017).
 - e. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h. D.lgs n.117/2017).
 - f. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d. D.lgs n.117/2017), con attenzione alle materie per la protezione, prevenzione e tutela del patrimonio naturalistico nazionale.
 - g. Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lett. m. D.lgs n.117/2017), all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lett. p. D.lgs n.117/2017).
 - h. Elaborare e realizzare progetti sul territorio nazionale per la custodia di animali diversi da cani e gatti, quali:
 - Rifugi faunistici, centri di accoglienza e protezione.
 - Strutture eco-etologiche, metaboliche, sanitarie e di benessere.
 - Centri recupero rapaci.
- 13 Promuovere e realizzare, anche in collaborazione con altre associazioni e/o enti pubblici e/o privati, iniziative culturali, corsi di studio e master, di perfezionamento e formazione, convegni, rassegne e conferenze, siti internet, iniziative editoriali, al fine di divulgare la conoscenza scientifica nelle materie di competenza e nell'ambito delle discipline psicologico-giuridiche, criminologiche, investigative, delle scienze forensi e della sicurezza nonché di quelle tecniche e fiscali nonché delle scienze naturali e biologiche

Attività connesse

- Promuovere e realizzare, anche in collaborazione con altre associazioni e/o enti pubblici e/o privati, iniziative culturali, corsi di studio e master, di perfezionamento e formazione, convegni, rassegne e conferenze, siti internet, iniziative editoriali, al fine di divulgare la conoscenza scientifica nelle materie di competenza e nell'ambito delle discipline psicologico-giuridiche, criminologiche, investigative, delle scienze forensi e della sicurezza, scienze ambientali, nonché di quelle tecniche e fiscali.
- Promuovere iniziative per la risoluzione dell'inquinamento ambientale derivato dall'infortunistica stradale: un incidente rappresenta una questione di assoluta rilevanza nell'ambito di inquinamento e danni in termini ambientali. Sotto questo profilo, una fonte di produzione di rifiuti è la prima fase di quella filiera che deve concludersi con lo smaltimento, "rifiuti stradali evidenti" (lamierati, frammenti di vetro, strutture plastiche, tessuti, gomme) e "rifiuti stradali evanescenti" (per lo più liquidi: lubrificanti, carburanti, refrigeranti). Questi rifiuti evidenti vanno rimossi e smaltiti secondo norme in vigore, gli altri evanescenti onde evitare che rimangano sul fondo stradale in attesa di una dispersione apparente favorita dai transiti veicolari e dalle precipitazioni atmosferiche devono anche essi essere asportati e smaltiti allo stesso modo. A tal proposito, la C.I.F.I.T grazie ad un corpo di Guardie Ambientali Volontarie si propone sui territori dove opera di attivare, durante il servizio di monitoraggio del territorio con protocolli di intesa, operatori qualificati.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Finalità

L'Associazione realizza una specifica vocazione per l'ambiente, aderendo gratuitamente e volontariamente al movimento culturale ambientalista per l'affermazione della responsabile e decisa volontà di operare in ogni forma e con ogni mezzo costituzionali e quindi democratici, per l'adozione di provvidenze e di misure idonee alla tutela dell'ambiente, degli Animali, con interventi tutela ambientale, di Protezione Civile, AIB (Incendi Boschivi), Soccorso Sanitario zoofilo, contestualmente alla valorizzazione dello stesso, mediante lo sviluppo ordinato delle potenzialità territoriali, nonché delle risorse umane, individuali e collettive finalizzate al progresso integrale e, perciò, morale, civile e socio-economico della persona, in un contesto di armonia di rapporti tra la stessa e la natura.

Promuovere la costituzione di un albo professionale multidisciplinare indipendente dall'associazione stessa, di altre associazioni, organizzazioni e di privati che hanno specifiche competenze, costituito da esperti negli ambiti scientifici precitati, al fine di creare una piattaforma sinergica di conoscenza studi, ricerche, formazione e aggiornamento professionale.

Creare laboratori scientifici e tecnologici, anche in collaborazione con enti e/o associazioni. Utili al raggiungimento degli obiettivi preposti.

Favorire la conoscenza e l'osmosi professionale degli associati e di coloro che si rivolgono all'associazione, favorendo il diritto alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione, secondo i principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità.

Promuovere iniziative di ricerca scientifica e tecnologica, con percorsi formativi volti alla formazione ed all'aggiornamento di professionisti ed esperti chiamati a svolgere consulenze e perizie tecnico-scientifiche.

Loghi



Il logo dell'associazione è rappresentato da una forma circolare con la scritta che gira intorno: Criminology International Forensic Investigation Technologies; al centro l'acronimo C.I.F.I.T., mentre il logo è caratterizzato da quattro simboli: una bilancia, una provetta da laboratorio con microscopio, un'impronta di mano, un satellite, rappresentati tutti con i colori rosso e blu scuro. L'insieme costituisce il simbolo rappresentativo ed identificativo dell'associazione nei confronti degli associati, i suoi aderenti ed i terzi, sia nei documenti cartacei che attraverso il sito web. Dal momento della sua costituzione, il logo è segno distintivo della C.I.F.I.T. e non potrà essere usato

in alcun modo da alcuno per scopi diversi da quelli perseguiti dall'associazione, e comunque senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo. È compito del Consiglio Direttivo autorizzare l'eventuale utilizzo del marchio per scopi specifici e debitamente rappresentati per iscritto dai richiedenti anche per motivi di patrocinio e/o eventi culturali-scientifici in genere, conformemente alle finalità istituzionali dell'associazione.



Il N.I.T.A. è un progetto nato nel 2016, per la tutela dell'ambiente che ha lo scopo di coadiuvare tutte le attività protezionistiche, preventive e di controllo operato dagli organi preposti alla tutela della flora e della fauna.

Si propone di operare con gli organi di Polizia Giudiziaria, le Forze di Polizia, Polizia Locale e di tutte le organizzazioni protezionistiche ODV che hanno specifiche deleghe dai Comuni.

Il logo circolare è formato da diverse fasce blu che seguono la circolarità come onde del mare e rappresentano l'acqua, da altre fasce nere che rappresentano la terra e in parte si trasformano in alberi rappresentando la

natura, al centro dall'unione delle due fasce si rappresenta un'aquila che rappresenta gli animali. L'associazione C.I.F.I.T. usa il progetto N.I.T.A. per le proprie attività e concede tramite protocollo di intesa (per la durata dei rapporti in essere) l'utilizzo dello stesso e del suo logo che pur rimanendo proprietà intellettuale della C.I.F.I.T. viene concesso per l'operatività delle associazioni sottoscriventi.

Art. 3 Soci

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Possono aderire all'associazione persone fisiche di maggiore età e persone giuridiche (enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal C.T.S. Sono previste sei categorie di soci;

Soci fondatori, coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo. La loro qualità di soci ha carattere perpetuo salvo l'inadempienza ai doveri espressi nel presente Statuto; non è soggetta ad iscrizione né a pagamento della quota sociale annua;

Soci effettivi/ordinari coloro che sono stati ammessi previa richiesta di adesione. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo. La loro qualità di soci è subordinata all'iscrizione iniziale ed al pagamento della quota sociale annua. L'ammissione decorre dalla data di delibera. Il numero dei soci effettivi è illimitato.

Soci onorari, coloro che hanno reso particolari servizi all'associazione o che, per meriti particolari o per ragioni connesse alla loro competenza o professionalità, si ritiene possano fornire competenza, lustro o degna rappresentanza all'associazione. I soci onorari non corrispondono alcun quota annuale e sono proposti all'assemblea su indicazione di qualunque socio, previa approvazione dei soci

fondatori. Hanno diritto di voto.

Simpatizzanti, coloro che nutrono stima per l'operato dell'associazione e che vogliono approfondire la conoscenza dell'attività della stessa interfacciandosi al sito istituzionale; non versano alcuna quota annuale (ma possono fare una donazione); non partecipano all'assemblea né esercitano il diritto di voto, non beneficiano dell'attività formative ed istituzionali dell'associazione (con esclusione delle attività formative non riservate ai soci Effettivi) né hanno alcun altro beneficio riservato esclusivamente ai soci.

soci istituzionali e benemeriti, enti, organizzazioni statali, istituzionali, forze dell'ordine, ecc..., i quali possono finanziare l'associazione versando la quota associativa annuale in riferimento alle singole capacità contributive come da regolamento associativo, e possono sponsorizzare e/o patrocinare gli eventi dell'associazione; essi partecipano attraverso la designazione da parte loro di un rappresentante il quale avrà diritto di voto; la loro ammissione è soggetta all'approvazione dei soci fondatori.

Soci sostenitori: godono della stessa disciplina dei soci istituzionali ma hanno carattere privato.

Soci Affiliati: sono soci di altre associazioni che hanno affinità e caratteristiche simili, che condividono attività e scopi comuni, i quali partecipano alle attività della C.I.F.I.T tramite affiliazione, possono beneficiare dei riconoscimenti della C.I.F.I.T tramite apposito protocollo di intesa e mantengono la propria sovranità, la loro ammissione è soggetta all'approvazione di almeno uno dei soci fondatori o del coordinatore scientifico.

Art. 4 Diritti dei soci

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;

Le modalità e procedure per l'esercizio di tali diritti saranno stabilite dal Regolamento generale e dalle delibere del Consiglio direttivo.

Art. 5 Obblighi dei soci

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea o dal coordinatore scientifico.

Art. 6 Adesione

La richiesta di adesione va indirizzata al Presidente utilizzando un apposito modulo, e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo o il Coordinatore scientifico se incaricato delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte e secondo il regolamento generale appositamente predisposto, entro la prima riunione utile e comunque entro 60 giorni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati. Il nuovo socio nei successivi 7 giorni deve corrispondere la quota sociale, ricevendone ricevuta di pagamento e tessera dell'associazione.

Il Consiglio direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro 10 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Organo di garanzia o, in mancanza, l'Organo di controllo, o, mancando anche questo, l'assemblea dei soci nella

prima riunione utile.

Art. 7 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per morte (o scioglimento, se persona giuridica), recesso o esclusione. Il socio che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione dell'assemblea approvata con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il socio può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno due mesi prima.

La qualifica di socio si perde anche qualora non sia stata pagata la quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Il socio escluso può, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, impugnare la deliberazione di esclusione ricorrendo all'Organo di garanzia o, in mancanza, all'Organo di controllo, o, mancando anche questo, all'Assemblea dei soci che deve essere appositamente convocato entro 30 giorni dal ricorso.

Art. 8 Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio direttivo;
 - il Presidente ed il Vice-Presidente;
 - il Segretario; ed *eventuale Segretario Nazionale*
 - il Tesoriere;
 - il Collegio dei garanti (anche monocratico) *se necessita*;
 - l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore;
 - l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore;
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, co. 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
4. La durata degli organi sociali è di 5 (cinque) anni. Chi è stato membro di un organo sociale per due mandati consecutivi non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica (*con esclusione del segretario nazionale il quale potrà essere eletto ad ogni scadenza garantendo la funzionalità pragmatica del direttivo*).
5. I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.
6. Coloro che sono stati eletti alle cariche sociali all'atto della costituzione, manterranno di diritto il relativo titolo aggiungendovi la specifica di "primo ... emerito nazionale" durante tutta la vigenza dell'associazione, e potranno perdere il titolo solo nei casi previsti per l'esclusione del socio e previa delibera del Consiglio Direttivo. Gli eletti successivi ai primi alle cariche sociali possono assumere la qualità di soci onorari.

Art. 9 Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti da almeno 2 mesi e in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi.

Delibera su tutte le attività dell'associazione, in particolare:

- nomina e revoca il Presidente ed il Vicepresidente e i componenti degli altri organi sociali;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva i bilanci;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se lo statuto non attribuisca la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. Ciascun socio ha diritto, direttamente o per delega, ad un voto.

3. Ogni socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può rappresentare solo un altro associato.

Le deleghe vanno consegnate all'inizio dell'Assemblea al segretario che ne verifica la validità e le trasmette al Presidente dell'assemblea per la controfirma.

Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti degli altri organi sociali.

La convocazione è comunicata con la pubblicazione nell'apposito spazio in sede, nessun'altra forma di comunicazione sarà effettuata ai soci che con la sottoscrizione della domanda di adesione prendono atto ed accettano tale modalità di convocazione. La pubblicazione deve avvenire almeno 10 giorni prima della riunione e contenere l'ordine del giorno, la data ora e luogo dell'assemblea e dell'eventuale assemblea in seconda convocazione, le modalità di delega al voto ad altro socio avente diritto di voto.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:

- a) ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
- b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
- c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/5 (un quinto) dei soci.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'assemblea che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del voto singolo ex art. 2352 comma 2° c.c..

5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e della presenza di almeno un socio fondatore.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Art. 10 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

È formato da un numero di componenti, compreso tra 7 e 11, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e rieleggibili nei limiti previsti dall'art. 8, co. 4, del presente statuto.

L'Assemblea convocata per la nomina del Consiglio direttivo indica anche il numero dei componenti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di



ineleggibilità e di decadenza.

2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario e la convocazione è effettuata dallo stesso presidente - o da suo delegato - a mezzo affissione in sede o posta elettronica, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. In casi di urgenza la convocazione può essere inviata soli tre giorni prima.

Il Consigliere assente per tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo senza valida giustificazione, è escluso di diritto dal Consiglio stesso.

3. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c. predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- d. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e. deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f. deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- g. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- h. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

- 5. Il Consiglio direttivo può nominare un segretario tra i suoi componenti il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:
- a. tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti;
 - b. disbrigo della corrispondenza;
 - c. redazione e conservazione dei verbali della riunione dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
 - d. Predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di marzo;
 - e. riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo.
 - f. Cofirmare col presidente atti accordi protocolli richieste di finanziamento e documenti importanti, (se previsto in eventuale regolamento interno)

Il Consiglio direttivo può nominare un tesoriere tra i suoi componenti il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:

- tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

Art. 11 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

E' eletto dall'Assemblea tra i soci, a maggioranza dei presenti, contestualmente al Consiglio direttivo.

Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività



compiuta. Il Presidente può delegare, a mezzo atto scritto, altro membro del Consiglio direttivo allo svolgimento delle sue funzioni il quale assume tutte le responsabilità giuridiche per il suo operato, la delega può essere revocata in qualsiasi momento.

In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta quest'ultimo sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 12 Collegio dei garanti

Il Collegio dei garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri vincolanti sulla loro corretta applicazione. Dirime in prima istanza le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi esecutivi, e fra gli organi sociali.

Controlla l'applicazione della normativa vigente in materia di associazioni di volontariato, nonché il rispetto delle norme in materia di trasparenza degli atti amministrativi, di tutela della riservatezza dei dati personali,

di sicurezza nei luoghi di lavoro e della tenuta delle assicurazioni per la responsabilità civile verso i terzi.

Esso è formato da un numero di componenti compreso tra 1 e 5 e rimane in carica tre anni; i suoi membri eleggono al loro interno il Presidente.

La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

I membri del Collegio dei Garanti vengono nominati dall'Assemblea che, prima della nomina, decide al il numero degli stessi, che non possono ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.

I componenti del Collegio dei garanti non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica, secondo le stesse modalità previste per i componenti degli altri organi.

Art. 13 Organo di controllo e il Comitato scientifico

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Il Comitato scientifico se nominato è un organo consultivo che propone e verifica la scientificità dell'attività e dei progetti dell'associazione, e può svolgere eventuali incarichi anche di controllo.

Art. 14 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17 Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Quota sociale: la quota sociale annua di iscrizione è determinata dal Consiglio Direttivo e deve essere corrisposta un mese prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale.

Art. 18 Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 19 Bilancio sociale e informativa sociale

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

Art. 20 Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche

- i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 21 Volontari e affiliati

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Soci Affiliati: sono soci di altre associazioni che hanno affinità e caratteristiche simili, che condividono attività e scopi della C.I.F.I.T, i quali pur mantenendo la loro autonomia sociale e giuridica, possono beneficiare dei privilegi e riconoscimenti ed operare in simbiosi con i soci della C.I.F.I.T, avere cariche e titoli, decreti e funzioni, (escluso cariche del direttivo) lavorando insieme in funzione di un protocollo di intesa e affiliazione sottoscritto tra le associazioni. *(I soci affiliati pur operando a pieno titolo con la C.I.F.I.T non hanno diritto al voto in assemblea)*

Art. 22 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 23 Comitato scientifico

Il Comitato scientifico

Se nominato il comitato a l'obiettivo primario di collaborazione con il presidente il segretario e il direttivo tramite il coordinatore nazionale.

Il Comitato è un organo consultivo che propone e verifica la scientificità dell'attività e dei progetti dell'associazione.

Il Comitato è composto da persone qualificate e con esperienza nel campo della tutela dell'ambiente, del mare, della fauna e della flora, delle materie giuridiche, antiterrorismo,

Il comitato scientifico ha anche il compito di far osservare l'eventuale regolamento interno
 Il comitato aiuta il direttivo nella disamina delle le domande di iscrizione all'associazione degli aspiranti, affinché godano dei requisiti che devono essere in linea agli obbiettivi associativi e in regola con le prerogative legiferate

Art. 24 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

- (Anche monocratico) *se necessita*;

Art. 25 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.

LORENZO CAVALLO

Lorenzo Cavallo

ROSARIO GUORIANI

Rosario Guoriani

MADALIO MARIA ROSAZIA

INFANTE GIOVANNA

SCOTTO PASQUALE

MARCO NIGRO

GIUSEPPE DI SOIMA

Allozorella
 F. L. L.
 Generali Setto
 M. M. M.